

Circolare: 18/2020

Ai Presidenti degli
Ordini delle Professioni Infermieristiche

Protocollo: P-2179/I.12

Loro Sedi

Data.: 4 marzo 2020

Oggetto: COVID-19 – Misure urgenti per il personale
medico e infermieristico

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 di lunedì 2 marzo, è stato pubblicato il decreto-legge 2 marzo 2020 n. 9 concernente “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemio-
logica da COVID-19”, c.d. **DL Coronavirus-bis** (già DL Aree Rosse).

Di particolare rilevanza è l’art. 23 dedicato espressamente alle “**Misure urgenti per personale medico e infermieristico**” (art. 23) che così letteralmente dispone:

*Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza nelle regioni e nelle province di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga all’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le **medesime regioni e province**, nel rispetto dei vincoli previsti dalla legislazione vigente con specifico riferimento agli oneri per il personale del servizio sanitario nazionale, **verificata l’impossibilità di utilizzare personale già in servizio e di assumere personale, anche facendo ricorso agli idonei in graduatorie in vigore, possono conferire incarichi di lavoro autonomo anche a personale medico e a personale infermieristico, collocato in quiescenza, con durata non superiore ai sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza.***

Premesso quanto sopra e solo in relazione alle Regioni indicate nei decreti, al fine di dare un valido e veloce supporto amministrativo da parte di questa Federazione agli Ordini interessati, si è ritenuto di individuare la seguente procedura, con particolare riguardo al rispetto della normativa vigente relativa all’obbligatorietà dell’iscrizione all’albo:

- gli Ordini devono richiedere alla Regione l’elenco (completo di nome, cognome, luogo e data di nascita) degli infermieri che hanno accettato l’incarico di lavoro autonomo di cui sopra;
- l’Ordine controllerà tempestivamente l’effettiva o mancata iscrizione all’albo dei soggetti indicati;
- il professionista, non più iscritto, quindi deve inviare (fax / mail / pec e allegata copia documento) solo un’autocertificazione (la stessa che viene allegata alla domanda di iscrizione);



- in tempi brevi (max 3 giorni lavorativi) l'Ordine, qualora il professionista indicato non sia più iscritto all'albo, ricevuta l'autocertificazione e verificato il possesso dei requisiti, procede a deliberare:
 - in relazione all'articolo 23 su riportato e alle comunicazioni pervenute dalla Regione, l'iscrizione a tempo determinato per un periodo di mesi 6 degli infermieri previa verifica del possesso dei requisiti, senza **alcun onere** a carico del professionista né presentazione di domanda di iscrizione;
 - rinuncia al pagamento della quota (a sua volta anche questa Federazione rinuncerà alla quota relativa dovuta). Gli Opi dovranno dichiarare il numero di tali iscrizioni a fine anno per la riscossione della quota dovuta alla FNOPI;
 - di procedere al normale inserimento sull'Albo Nazionale.

Trascorsi i 6 mesi il professionista sarà automaticamente cancellato senza alcun onere per il professionista stesso né specifica richiesta di cancellazione, salva l'espressa comunicazione da parte dell'Ordine dell'avvenuta cancellazione.

Cordiali saluti.

La Presidente

Barbara Mangiacavalli

Allegati: c.s.